



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea
in sede di rinvio pregiudiziale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale

(Numero 3/2019 a cura di Gianluca Grasso, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino, Valeria Piccone,
Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2020

INDICE

(settembre-dicembre 2019)

<i>In evidenza</i>	8	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019, C-213/18, <i>Adriano Guaitoli e a. contro easyJet Airline Co. Ltd</i> ...	18
Parte I - <i>Decisioni</i>	13	Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 dicembre 2019, C-493/18, <i>UB contro VA Tiger SCI WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB Banque patrimonie et immobilier SA</i>	19
Area Civile	14	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019, C-421/18, <i>Ordre des avocats du barreau de Dinant contro JN</i>	19
Cittadinanza dell'Unione	14	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019, C-172/18, <i>AMS Neve Ltd e altri contro Heritage Audio SL e Pedro Rodríguez Arribas</i>	20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019, C-94/18, <i>Nalini Chenchooliah contro Minister for Justice and Equality</i>	14	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2019, C-541/18, <i>AS contro Deutsches Patent- und Markenamt</i>	21
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 2 ottobre 2019, C-93/18, <i>Ermira Bajratari contro Secretary of State for the Home Department, con l'intervento di: Aire Centre</i> ...	14	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019, C-678/18, <i>avente ad oggetto il ricorso per cassazione nell'interesse della legge proposto dal Procureur Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Procuratore generale presso la Corte suprema dei Paesi Bassi)</i>	21
Cooperazione giudiziaria in materia civile	15	Politica di immigrazione	21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019, C-347/18, <i>Avv. Alessandro Salvoni contro Anna Maria Fiermonte</i>	15	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-302/18, <i>X contro Belgische Staat</i>	21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2019, C-468/18, <i>R contro P</i>	16	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2019, C-706/18, <i>X contro Belgische Staat (Stato del Belgio)</i>	22
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 ottobre 2019, C-548/18, <i>BGL BNP Paribas SA contro TeamBank AG Nürnberg</i>	16	Sentenza della Corte, Prima Sezione del 12 dicembre 2019 Cause riunite C-381/18 e C-382/18, <i>G.S. (C-381/18) V.G. (C-382/18) contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid</i>	22
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 3 ottobre 2019, C-272/18, <i>Verein für Konsumenteninformation contro TVP Treuband- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG</i>	17		
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 3 ottobre 2019, C-208/18, <i>Jana Petruchová contro FIBO Group Holdings Limited</i>	17		

Società dell'informazione	23		
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-18/18, <i>Eva Glawischnig Piesczek contro Facebook Ireland Limited</i>	23		
Trattamento dei dati personali	24		
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2019, C-507/17, <i>Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)</i>	24		
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 1 ottobre 2019, C-673/17, <i>Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Planet49 GmbH</i>	25		
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 11 dicembre 2019, C-708/18, <i>TK contro Asociația de Proprietari bloC-M5A-Scara A</i> .	25		
Tutela dei consumatori	26		
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019, C-331/18, <i>TE contro Pobotovost' s.r.o.</i>	26		
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-143/18, <i>Antonio Romano e Lidia Romano contro DSL Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, anciennement DSL Bank – ein Geschäftsbereich der Deutsche Postbank AG</i>	27		
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-383/18, <i>Lexitor Sp. z o.o contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri</i>	27		
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-260/18, <i>Kamil Dziubak, Justyna Dziubak contro Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, già Raiffeisen Bank Polska SA</i>	28		
		Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-621/17, <i>Gyula Kiss contro CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss</i>	29
		Sentenza della Corte, Quarta Sezione del 5 dicembre 2019 Cause riunite C-708/17 e C-725/17, <i>EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD contro Nikolina Stefanova Dimitrova (C-708/17) e «Toplofikatsia Sofia» EAD contro Mitko Simeonov Dimitrov (C-725/17) con l'intervento di: «Termokomplekt» OOD</i>	29
		Area Lavoro	31
		Lavoro a tempo determinato	31
		Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-274/18, <i>Minoo Schuch-Ghannadan contro Medizinische Universität Wien</i>	31
		Politica sociale	32
		Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 ottobre 2019, C-171/18, <i>Safeway Ltd contro Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd</i>	32
		Previdenza sociale	32
		Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2019, C-473/18, <i>GP contro Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West</i>	32
		Parità di trattamento	33
		Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-397/18, <i>DW contro Nobel Plastiques Ibérica SA</i>	33
		Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019, C-397/18 , <i>José Manuel Ortiz Mesonero contro UTE Luz Madrid Centro</i>	34
		Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18, C-625/18, <i>A. K. e a. contro Sąd Najwyższy</i>	34

Previdenza sociale dei lavoratori migranti	35	Sentenza della Corte (Decima Sezione), 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z o.o. Contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.....	41
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019, Cause riunite C-95/18 e C-96/18, <i>Sociale Verzekeringsbank contro F. van den Berg e a.</i>	35	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-329/18, <i>Valsts ieņēmumu dienests contro «Altic» SLA</i>	42
Sentenza della Corte (Ottava 5 dicembre 2019, cause riunite C-398/18 e C-428/18, <i>Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18) contro Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social.</i>	36	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, C-189/18, <i>Glencore Agriculture Hungary Kft. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága</i>	43
Area Tributaria	38	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-42/18, <i>Finanzamt Trier contro Cardpoint GmbH, succeduta alla Moneybox Deutschland GmbH</i>	43
Accise	38	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, cause riunite C-4/18 e C- 5/18, <i>Michael Winterhoff, in qualità di curatore del fallimento della DIREKTexpress Holding AG, contro Finanzamt Ulm (C-4/18), e Jochen Eisenbeis, in qualità di curatore del fallimento della JUREX GmbH, contro Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18)</i>	44
Dazi antidumping	38	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 17 ottobre 2019, C-692/17, <i>Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira</i>	45
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019, C-251/18, <i>Trace Sport contro Inspecteur van de Belastingdienst/ Douane, kantoor Eindhoven</i>	38	Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità	45
Fiscalità diretta	39	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, C-270/18, <i>UPM France SAS contro Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics</i>	45
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019, Cause riunite C- 662/18 e C-672/18, <i>AQ e DN contro Ministre de l'Action et des Comptes publics</i>	39	Unione doganale e tariffa doganale comune	46
Sentenza della Corte (Settima Sezione), 17 ottobre 2019, C-459/18, <i>Argenta Spaarbank NV contro Belgische Staat</i>	39	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019, C-559/18, <i>TDK-Lambda Germany GmbH contro Hauptzollamt Lörrach</i>	46
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	40	Area Penale	47
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019, C-145/18, <i>Regards Photographiques SARL contro Ministre de l'Action et des Comptes publics</i>	40		
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019, C-71/18, <i>Skatteministeriet contro KPC-Herning</i>	41		

Cooperazione giudiziaria in materia penale	47	<i>Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.</i> (Causa C-15/19)	56
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2019, C-467/18, <i>Procedimento penale a carico di EP</i>	47	Diritto d'autore e diritti connessi	57
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 ottobre 2019, C-489/19, <i>NJ con l'intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Berlin</i>	48	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstol (Svezia) il 30 novembre 2018 – <i>Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordiska Biluthyrning AB.</i> (Causa C-753/18).....	57
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 ottobre 2019, C-128/18, <i>Dumitru-Tudor Dorobantu</i>	49	Area Lavoro	58
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 ottobre 2019, C-324/17, <i>Ivan Gavanozov</i>	50	Lavoro a tempo determinato	58
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2019, C-653/19, <i>nel procedimento penale a carico di DK con l'intervento di Spetsializirana prokuratura (Procura Speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)</i>	51	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia) il 22 ottobre 2018 – <i>UX / Governo della Repubblica italiana</i> (Causa C-658/18).....	58
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019, C-671/18, <i>Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)</i>	51	Area Tributaria	60
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, C-627/19 PPU, <i>ZB</i>	52	Imposta sul valore aggiunto (IVA) ...	60
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, C-625/19 PPU, <i>XD53</i>		Area Penale	61
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, <i>Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg contro JR</i>	53	Carta dei diritti fondamentali	61
Parte II - <i>Questioni pendenti</i>	55	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia) 12 novembre 2018 - <i>H.K.</i> (Causa C-746/18)	61
Area Civile	56	Indice <i>cronologico</i>	62
Ambiente	56	delle decisioni	62
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 gennaio 2019 – <i>A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA /</i>			

In evidenza

I. - Tra le principali decisioni rese in ambito **civile** della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnala:

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019, C-94/18, *Nalini Chenchooliah contro Minister for Justice and Equality*

L'articolo 15 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell'Unione all'epoca in cui quest'ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell'Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si impongono al momento dell'adozione di un simile provvedimento di allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio.

II. - Nell'area **lavoro** si segnalano:

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019, C-366/18, *José Manuel*

Ortiz Mesonero contro UTE Luz Madrid Centro

La direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il diritto per un lavoratore, al fine di prendersi direttamente cura di minorenni o di familiari a carico, di ridurre il proprio orario di lavoro quotidiano, con riduzione proporzionale della retribuzione, senza potere, quando il suo regime di lavoro normale è a turni con un orario variabile, beneficiare di un orario di lavoro fisso, mantenendo il proprio orario di lavoro quotidiano.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-397/18, *DW contro Nobel Plastiques Ibérica SA*

1) La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di salute di un lavoratore riconosciuto come particolarmente sensibile ai rischi professionali, ai sensi del diritto nazionale, che non consente a tale lavoratore di occupare taluni posti di lavoro per il motivo che ciò comporterebbe un rischio per la sua stessa salute o per altre persone, rientra nella nozione di «handicap», ai sensi di tale direttiva, solo qualora detto stato determini una limitazione della capacità, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel procedimento principale, tali condizioni siano soddisfatte.

2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato

nel senso che il licenziamento per «ragioni oggettive» di un lavoratore disabile per il motivo che lo stesso soddisfa i criteri di selezione presi in considerazione dal datore di lavoro per determinare le persone da licenziare vale a dire una produttività inferiore a un livello determinato, una minore polivalenza nei posti di lavoro dell'impresa nonché un tasso di assenteismo elevato costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi di tale disposizione, a meno che il datore di lavoro non abbia previamente messo in atto, nei confronti di tale lavoratore, soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

III. - Nell'area **tributaria**, si segnala:

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, C-189/18, *Glencore Agriculture Hungary Kft. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il principio del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una normativa o a una prassi di uno Stato membro secondo la quale, in occasione di una verifica del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) esercitato da un soggetto passivo, l'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, sulle quali si basano le decisioni divenute definitive che accertano l'esistenza di una frode relativa all'IVA commessa da tali fornitori, a condizione che, in primo luogo, essa non esoneri l'amministrazione finanziaria dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, ivi compresi quelli risultanti da tali procedimenti

amministrativi connessi, sui quali essa intende fondare la propria decisione, e che tale soggetto passivo non sia in tal modo privato del diritto di contestare utilmente, nel corso del procedimento di cui è oggetto, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche, in secondo luogo, che detto soggetto passivo possa avere accesso durante tale procedimento a tutti gli elementi raccolti nel corso di detti procedimenti amministrativi connessi o di ogni altro procedimento sul quale l'amministrazione intende fondare la sua decisione o che possono essere utili per l'esercizio dei diritti della difesa, a meno che obiettivi di interesse generale giustificano la restrizione di tale accesso e, in terzo luogo, che il giudice adito con un ricorso avverso la decisione di cui trattasi possa verificare la legittimità dell'ottenimento e dell'utilizzo di tali elementi nonché le constatazioni effettuate nelle decisioni amministrative adottate nei confronti di detti fornitori, che sono decisive per l'esito del ricorso.

IV. - Nell'area **penale**, si richiamano le decisioni in tema di mandato d'arresto europeo e sul concetto di "autorità emittente" e, in particolare:

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 ottobre 2019, C-489/19, *NJ con l'intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Berlin*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Kammergericht Berlin* (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “mandato d'arresto europeo” – Requisiti minimi di validità – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d'arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali –

Convalida del mandato d'arresto europeo da parte di un tribunale prima della sua trasmissione

La nozione di «mandato d'arresto europeo», di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d'arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell'ambito dell'emissione di tali mandati d'arresto, purché detti mandati d'arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all'intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d'arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione),
15 ottobre 2019, C-128/18, *Dumitru-Tudor
Dorobantu***

L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto in combinato disposto con l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato

membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi del citato articolo 4 della Carta, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell'ambito di detto istituto. Questa valutazione non è limitata al controllo delle insufficienze manifeste. Ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest'ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione violano l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.

Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto dell'Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della

propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

La constatazione, da parte della suddetta autorità, dell'esistenza di seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona interessata correrà un rischio siffatto, in ragione delle condizioni di detenzione esistenti nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che essa verrà reclusa, non può essere posta in bilanciamento, al fine di decidere su tale consegna, con considerazioni legate all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale nonché ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, *Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg contro JR*

L'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell'azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, qualora il loro status conferisca loro una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell'ambito dell'emissione del mandato d'arresto europeo.

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa

dello Stato membro emittente, le condizioni per l'emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

V- Al di fuori della procedura di rinvio pregiudiziale, ma di grande rilievo per i profili affrontati, si segnala la procedura nei confronti della Polonia a seguito della modifica dell'età pensionabile dei giudici dei tribunali ordinari polacchi:

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019, C-192/18, *Commissione europea contro Repubblica di Polonia*

Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari polacchi – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là dell'età ex novo fissata previa autorizzazione del Ministro della Giustizia – Articolo 157 TFUE – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f) – Divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di retribuzione, occupazione e impiego – Introduzione di limiti di età per il pensionamento differenti per le donne e per gli uomini che esercitano le funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nonché quelle di magistrato del pubblico ministero polacco

1) La Repubblica di Polonia, introducendo, all'articolo 13, punti da 1 a 3, dell'*ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw* (legge recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi), del 12 luglio 2017, un'età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura giudicante dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) o alla magistratura del pubblico ministero polacco, è

venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 157 TFUE nonché degli articoli 5, lettera a), e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

2) La Repubblica di Polonia, conferendo al Ministro della Giustizia (Polonia), ai sensi dell'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi, del 12 luglio 2017, il potere di autorizzare o meno la proroga dell'esercizio delle funzioni dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi al di là della nuova età per il pensionamento dei suddetti magistrati, quale abbassata dall'articolo 13, punto 1, della medesima legge, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

3) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219725&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1738695>

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev del 20 giugno 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215261&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1738695>

Parte I - *Decisioni*

Area Civile

Cittadinanza dell'Unione

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019, C-94/18, *Nalini Chenchooliab contro Minister for Justice and Equality*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court* (Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 1, e articoli 15, 27, 28, 30 e 31 – Nozione di “avente diritto” – Cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dell'Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione – Ritorno del cittadino dell'Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva – Condizioni che si impongono allo Stato membro ospitante in forza della direttiva 2004/38/CE al momento dell'adozione di un provvedimento di allontanamento del suddetto cittadino di uno Stato terzo

L'articolo 15 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un

diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell'Unione all'epoca in cui quest'ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell'Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si impongono al momento dell'adozione di un simile provvedimento di allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=1CBF788E93F4702682B0FB3FAA3D78A2?text=&docid=217542&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239500>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 21 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=1CBF788E93F4702682B0FB3FAA3D78A2?text=&docid=214301&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239500>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 2 ottobre 2019, C-93/18, *Ermira Bajratari contro Secretary of State for the Home Department, con l'intervento di: Aire Centre*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Court of Appeal in Northern Ireland* (Corte d'appello dell'Irlanda del Nord, Regno Unito)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo ascendente diretto di cittadini dell'Unione minorenni – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Risorse economiche costituite da redditi provenienti da un'attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell'Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218484&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=553819#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 19 giugno 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=215221&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=553819#ctx1>

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019, C-347/18, *Avv. Alessandro Salvoni contro Anna Maria Fiermonte*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunale di Milano

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 53 – Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all'allegato 1 – Poteri dell'autorità giurisdizionale d'origine – Verifica d'ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

L'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine adita con istanza di rilascio dell'attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se le disposizioni contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all'articolo 45 del medesimo regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217461&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239500>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 7 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213781&pageIndex=0&>

[doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239500](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217461&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239500)

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2019, C-468/18, *R contro P*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Judecătoria Constanța* (Tribunale di primo grado di Constanța, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere a) e d) e articolo 5 – Giudice adito di tre domande congiunte riguardanti il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore e l'obbligazione alimentare nei confronti del medesimo – Dichiarazione di competenza in materia di divorzio e d'incompetenza in materia di responsabilità genitoriale – Competenza a conoscere della domanda di obbligazione alimentare – Giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente e dinanzi al quale questi compare

L'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine adita con istanza di rilascio dell'attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se le disposizioni contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all'articolo 45 del medesimo regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217461&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239500>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 7 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213781&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239500>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 ottobre 2019, C-548/18, *BGL BNP Paribas SA contro TeamBank AG Nürnberg*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Saarländisches Oberlandesgericht* (tribunale superiore del Land della Saar, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 14 – Cessione di crediti – Opponibilità ai terzi

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che esso non designa, direttamente o per analogia, la legge applicabile in materia di opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple di un credito, l'una dopo l'altra, dallo stesso creditore a cessionari distinti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218891&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5688045#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 3 ottobre 2019, C-272/18, *Verein für Konsumenteninformation contro TVP Treuband- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Esclusione del diritto delle società dall'ambito di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore, avente l'unico obiettivo di gestire una partecipazione in una società in accomandita

1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) devono essere interpretati nel senso che non sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale convenzione e di tale regolamento obbligazioni contrattuali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, derivanti da un contratto fiduciario avente ad oggetto la gestione di una partecipazione in una società in accomandita.

2) L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e l'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 593/2008 devono essere interpretati nel senso che non rientra nell'esclusione prevista da tali disposizioni un contratto fiduciario in base al quale i servizi che sono dovuti al consumatore devono essere forniti, a distanza, nel paese di residenza abituale di quest'ultimo dal territorio di un altro paese.

3) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere

interpretato nel senso che una clausola di un contratto fiduciario relativo alla gestione di una partecipazione in una società in accomandita, come quelli di cui al procedimento principale, concluso tra un professionista e un consumatore, che non è stata oggetto di negoziato individuale e in base alla quale il diritto applicabile è quello dello Stato membro in cui è situata la sede di tale società, è abusiva, ai sensi della menzionata disposizione, quando induce in errore il consumatore dandogli l'impressione che al contratto si applichi solo la legge di tale Stato membro, senza informarlo che egli gode anche, in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela accordatagli dalle disposizioni imperative del diritto nazionale che sarebbe applicabile in assenza di tale clausola.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218623&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5345559#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 5 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217495&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5345559#ctx1>

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 3 ottobre 2019, C-208/18, *Jana Petruchová contro FIBO Group Holdings Limited*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nejvyšší soud* (Corte suprema, Repubblica ceca)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 17, paragrafo 1 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di “consumatore” – Persona fisica che opera

sul mercato internazionale dei cambi attraverso una società di intermediazione finanziaria – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Direttiva 2004/39/CE – Nozione di “cliente al dettaglio”

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un contratto differenziale concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato internazionale dei cambi FOREX (Foreign Exchange) tramite tale società, deve essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell'ambito dell'attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i contratti differenziali, l'entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza; dall'altro, il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) o che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, è di per sé, in linea di principio, ininfluenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218626&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5345559#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019, C-213/18, *Adriano Guaitoli e a. contro easyJet Airline Co. Ltd*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5, 7, 9 e 12 – Convenzione di Montreal – Competenza – Articoli 19 e 33 – Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli

1) L'articolo 7, punto 1, l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché l'articolo 33 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un'azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo

o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell'ambito di applicazione di tale convenzione deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'articolo 33 di detta convenzione.

2) L'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione di tale convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220359&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1738695>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe del 20.6.2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215262&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1738695>

—

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 dicembre 2019, C-493/18, *UB contro VA Tiger SCI WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB Banque patrimoine et immobilier SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Corte di Cassazione, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono ad essa

strettamente connesse – Vendita di un immobile e costituzione di un'ipoteca – Azione di inopponibilità presentata dal curatore – Articolo 25, paragrafo 1 – Competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dello Stato di apertura della procedura di insolvenza

1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che l'azione del curatore, designato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, intesa a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l'ipoteca concessa su tale bene, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro.

2) L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che una decisione con la quale un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore ad esperire un'azione in un altro Stato membro, sebbene quest'ultima rientri nella competenza esclusiva di tale giudice, non può avere l'effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=221303&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019, C-421/18, *Ordre des avocats du barreau de Dinant contro JN*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal de première instance de Namur* (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 1, lettera a)

– Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia relativa all'obbligo, per un avvocato, di versare contributi professionali annuali di cui questi sia debitore nei confronti dell'ordine degli avvocati al quale appartiene ricade nell'ambito di applicazione di tale regolamento solo a condizione che, chiedendo a detto avvocato l'esecuzione dell'obbligo in questione, l'ordine di cui trattasi non agisca, in forza del diritto nazionale applicabile, nell'esercizio di una prerogativa di pubblici poteri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un'azione con la quale un ordine di avvocati miri ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali di cui quest'ultimo sia debitore e aventi essenzialmente lo scopo di finanziare servizi, come i servizi assicurativi, deve essere considerata come un'azione in «materia contrattuale», ai sensi della disposizione citata, purché tali contributi costituiscano la contropartita di prestazioni fornite dall'ordine di cui trattasi ai suoi iscritti e siffatte prestazioni siano liberamente concordate dall'iscritto interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=21327&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 29 luglio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=2>

[16568&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=16568&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1)

Marchi

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019, C-172/18, *AMS Neve Ltd e altri contro Heritage Audio SL e Pedro Rodríguez Arribas*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (Sezione Civile), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 97, paragrafo 5 – Competenza giurisdizionale – Azione per contraffazione – Competenza dei giudici dello Stato membro sul cui territorio “l'atto di contraffazione è stato commesso” – Pubblicità e offerte di vendita pubblicate su un sito Internet e su piattaforme di reti sociali

L'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio dell'Unione europea che si ritiene leso dall'uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio nella pubblicità e nelle offerte di vendita pubblicate per via elettronica per prodotti identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, può introdurre un'azione per contraffazione contro tale terzo dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea dello Stato membro sul cui territorio si trovano consumatori o professionisti cui si rivolgono tali pubblicità o dette offerte di vendita, nonostante il fatto che il suddetto terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217489&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2245918>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 28 marzo 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212346&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2245918>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2019, C-541/18, *AS contro Deutsches Patent- und Markenamt*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte di giustizia federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Carattere distintivo – Criteri di valutazione – Segno cancelletto (hashtag)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno di cui si chiede la registrazione come marchio dev'essere esaminato prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti, compreso il complesso delle probabili modalità di uso del marchio richiesto. Queste ultime corrispondono, in assenza di altri indizi, alle modalità d'uso che, alla luce delle consuetudini del settore economico interessato, sono idonee ad essere rilevanti nella pratica.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=21F6DFBB1BFBEB3E419CDF4608463889?text=&docid=217669&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2245750>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019, C-678/18, *avente ad oggetto il ricorso per cassazione nell'interesse della legge proposto dal Procureur Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Procuratore generale presso la Corte suprema dei Paesi Bassi)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 90, paragrafo 1 – Misure provvisorie e cautelari – Competenza dei giudici nazionali di primo grado – Competenza esclusiva dei tribunali designati in tale disposizione

L'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che esso prevede che i tribunali degli Stati membri competenti a ordinare misure provvisorie o cautelari in relazione a un disegno o modello nazionale sono parimenti competenti a ordinare misure del genere in relazione a un disegno o modello comunitario.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220812&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1738695>

Conclusioni dell'Avvocato generale Campos Sanchez-Bordona del 18 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217871&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1738695>

Politica di immigrazione

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-302/18, *X contro Belgische Staat*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Raad voor Vreemdelingenbetwistingen*

(Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse» di cui a tale disposizione non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218624&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24358#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 6 giugno 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214786&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24358#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2019, C-706/18, *X contro Belgische Staat (Stato del Belgio)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Raad voor Vreemdelingenbetwistingen* (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio).

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all'immigrazione – Diritto al

ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 5, paragrafo 4 – Decisione concernente la domanda di ricongiungimento familiare – Conseguenze dell'inosservanza del termine per l'adozione di una decisione – Rilascio automatico di un permesso di soggiorno

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, in assenza dell'adozione di una decisione alla scadenza di un termine di sei mesi decorrente dalla data di deposito della domanda di ricongiungimento familiare, le autorità nazionali competenti devono rilasciare d'ufficio un permesso di soggiorno al richiedente, senza dover necessariamente accertare previamente se l'interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato membro ospitante conformemente al diritto dell'Unione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220789&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1738695>

–

Sentenza della Corte, Prima Sezione del 12 dicembre 2019 Cause riunite C-381/18 e C-382/18, *G.S. (C-381/18) V.G. (C-382/18) contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*

Due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Raad van State* (Consiglio di Stato, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Nozione di “ragioni di ordine pubblico” – Rigetto di una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare – Revoca del permesso di soggiorno di un familiare o rifiuto di rinnovarlo

1) La Corte è competente a interpretare l'articolo 6 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, ove la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una situazione del genere, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale.

2) L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono, per ragioni di ordine pubblico, da un lato, respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata sulla suddetta direttiva sulla base di una condanna penale avvenuta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato e, dall'altro, revocare un permesso di soggiorno fondato sulla medesima direttiva o rifiutare il suo rinnovo qualora sia stata pronunciata contro il richiedente una pena sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno, purché tale prassi venga applicata solo se il reato oggetto della condanna penale in questione presenti una gravità sufficiente da poter stabilire che è necessaria l'esclusione del soggiorno del richiedente di cui trattasi e tali autorità effettuino la valutazione individuale di cui all'articolo 17 della direttiva in parola, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=221517&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Piruzzella presentate l'11 luglio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=216083&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Società dell'informazione

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-18/18, *Eva Glawischnig Piesczek contro Facebook Ireland Limited*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Società dell'informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un'ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa:

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione

e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; e

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218621&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8198195#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 4 giugno 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214686&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8198195#ctx1>

Trattamento dei dati personali

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2019, C-507/17, *Google LLC-contre Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione

L'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1725761>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 10 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209688&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1725761>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 1 ottobre 2019, C-673/17, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Planet49 GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Direttiva 2002/58/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Cookie – Nozione di consenso dell'interessato – Dichiarazione di consenso mediante una casella di spunta preselezionata

1) L'articolo 2, lettera f), e l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letti in combinato disposto con l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e altresì con l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il consenso di cui a tali disposizioni non è validamente espresso quando l'archiviazione di informazioni o l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito Internet attraverso cookie sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l'utente deve

deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

2) L'articolo 2, lettera f), e l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letti in combinato disposto con l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46, nonché con l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/679, non devono essere interpretati in modo diverso a seconda che le informazioni archiviate o consultate nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito Internet costituiscano o meno dati personali, ai sensi della direttiva 95/46 e del regolamento 2016/679.

3) L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, deve essere interpretato nel senso che il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all'utente di un sito Internet.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218462&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9053040#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 21 marzo 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212023&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9053040#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 11 dicembre 2019, C-708/18, *TK contro Asociația de Proprietari bloc M5A-Scara A*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunalul București* (Tribunale superiore di Bucarest, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli

7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7, lettera f) – Legittimazione del trattamento di dati personali – Normativa nazionale che permette la videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza e la protezione delle persone, dei beni e dei valori e la realizzazione di legittimi interessi, senza il consenso della persona interessata – Messa in opera di un sistema di videosorveglianza nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzano la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, come il sistema controverso nel procedimento principale installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso delle persone interessate, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f), aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=21465&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Tutela dei consumatori

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019, C-331/18, *TE contro Pobotovost* s.r.o.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Krajský súd v Prešove* (Corte regionale di Prešov, Slovacchia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), e paragrafo 3 – Informazioni da menzionare nel contratto – Normativa nazionale che prevede l'obbligo di precisare per ogni pagamento la ripartizione tra il rimborso del capitale, gli interessi e le spese

1) L'articolo 10, paragrafo 2, lettere da h) a j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale il contratto di credito deve precisare la ripartizione di ciascun rimborso tra, se del caso, l'ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese.

2) L'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, *Home Credit Slovakia* (C-42/15, EU:C:2016:842), sono applicabili a un contratto di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato concluso prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all'interpretazione adottata nella suddetta sentenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217484&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1715067>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-143/18, *Antonio Romano e Lidia Romano contro DSL Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, anciennement DSL Bank – ein Geschäftsbereich der Deutsche Postbank AG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Bonn* (Tribunale regionale di Bonn, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito al consumo concluso a distanza – Diritto di recesso – Esercizio del diritto di recesso successivamente all'integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore – Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso

1) L'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, nel combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 1, nonché alla luce del suo considerando 13, dev'essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale, nell'interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore, non esclude il diritto di recesso a favore del consumatore laddove il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest'ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicare i metodi di interpretazione da quest'ultimo riconosciuti al fine di giungere ad una soluzione conforme a detta disposizione, discostandosi, se del caso, da una giurisprudenza nazionale consolidata qualora questa si fondi su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con la disposizione medesima.

2) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), e con l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva medesima, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo per un professionista, che concluda a distanza con un consumatore un contratto avente ad oggetto servizi finanziari, di comunicare al consumatore medesimo, in termini chiari e comprensibili per un consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto ed avvertito, conformemente alle esigenze del diritto dell'Unione, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, le informazioni relative all'esistenza del diritto di recesso, non risulta violato nel caso in cui il professionista informi il consumatore che il diritto di recesso non si applica quando il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest'ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ancorché tale informazione non corrisponda alla normativa nazionale, nell'interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, in tal ipotesi, il diritto di recesso trova invece applicazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217623&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714804>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 28 marzo 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212347&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714804>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-383/18, *Lexitor Sp. z o.o contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku* (Tribunale

circondariale di Lublino-Wschód in Lublino con sede in Świdnik, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del contratto

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217625&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714558>

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 23 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214402&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714558>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-260/18, *Kamil Dżiubak, Justyna Dżiubak contro Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, già Raiffeisen Bank Polska SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Warszawie* (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi con i consumatori – Clausole abusive – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausola relativa alla determinazione del tasso di cambio tra le valute – Effetti della

dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Possibilità per il giudice di porre rimedio alle clausole abusive ricorrendo a clausole generali del diritto civile – Valutazione dell'interesse del consumatore – Sussistenza del contratto senza clausole abusive

1) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale, dopo aver accertato il carattere abusivo di talune clausole di un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera ed associato a un tasso di interesse direttamente connesso al tasso interbancario della valuta interessata, ritenga, conformemente al suo diritto interno, che tale contratto non possa sussistere senza tali clausole, per il motivo che la loro eliminazione avrebbe come conseguenza la modifica della natura dell'oggetto principale di detto contratto.

2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, le conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall'invalidazione di un contratto nella sua interezza, come indicate nella sentenza del 30 aprile 2014, *Kásler e Káslerné Rábai* (C-26/13, EU:C:2014:282), devono essere valutate alla luce delle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia, e che, dall'altro, ai fini di tale valutazione, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante.

3) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest'ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono l'integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante, segnatamente, gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi, disposizioni queste che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto.

4) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che

esso osta al mantenimento delle clausole abusive contenute in un contratto quando la loro soppressione porterebbe all'invalidazione di tale contratto e il giudice ritiene che tale invalidazione creerebbe effetti sfavorevoli per il consumatore, qualora quest'ultimo non abbia acconsentito a tale mantenimento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218625&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=553819#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 14 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214084&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=553819#ctx1>

-

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-621/17, *Gyula Kiss contro CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Kúria* (Corte suprema, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 5 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Clausole che impongono il pagamento di costi per servizi non specificati

1) L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che il requisito secondo il quale una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non impone che clausole contrattuali che non hanno formato oggetto di un negoziato individuale, contenute in un contratto di mutuo stipulato con consumatori, come quelle di cui

trattasi nel procedimento principale, le quali stabiliscono precisamente l'importo delle spese di gestione e di una commissione di esborso a carico del consumatore, il loro metodo di calcolo e la loro data di esigibilità, debbano altresì specificare tutti i servizi forniti a fronte degli importi in questione.

2) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, relativa a spese di gestione di un contratto di mutuo, la quale non consente di individuare inequivocabilmente quali siano i servizi specifici resi a fronte di tali spese, non determina, in linea di principio, a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, malgrado il requisito della buona fede.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218628&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9053040#ctx1>

-

Sentenza della Corte, Quarta Sezione del 5 dicembre 2019 Cause riunite C-708/17 e C-725/17, *EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD contro Nikolina Stefanova Dimitrova (C-708/17) e «Toplofikatsia Sofia» EAD contro Mitko Simeonov Dimitrov (C-725/17) con l'intervento di: «Termokomplekt» OOD*

Due domande di pronuncia pregiudiziale proposto dal *Rayonen sad Asenovgrad* (Tribunale distrettuale di Asenovgrad, Bulgaria) (C-708/17) e dal *Sofijski rayonen sad* (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto dei consumatori Articolo 2, paragrafo 1 – Nozione di “consumatore” – Articolo 3, paragrafo 1 – Contratto concluso tra un professionista ed un consumatore – Contratto avente ad oggetto la fornitura di teleriscaldamento – Articolo 27 – Vendita per inerzia – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato

interno – Articolo 5 – Divieto di pratiche commerciali sleali – Allegato I – Forniture non richieste – Normativa nazionale che impone ad ogni proprietario di un bene in un immobile in condominio allacciato ad una rete di distribuzione di calore urbano di contribuire ai costi del consumo d'energia termica delle parti comuni e dell'impianto interno dell'immobile – Efficienza energetica – Direttiva 2006/32/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 10, paragrafo 1 – Informazioni relative alla fatturazione – Normativa nazionale secondo cui, in un immobile in condominio, la fatturazione relativa al consumo d'energia termica dell'impianto interno viene effettuata, per ogni singolo proprietario di un appartamento nell'immobile, proporzionalmente al volume riscaldato del rispettivo appartamento

1) L'articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel combinato disposto con l'articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive

2) 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, per effetto della quale i proprietari di un appartamento in un immobile in condominio allacciato ad una rete di teledistribuzione di calore sono tenuti a contribuire ai costi di consumo d'energia termica delle parti comuni e dell'impianto interno dell'immobile, sebbene non abbiano fatto richiesta individuale di

fornitura del riscaldamento e non l'utilizzino nel loro appartamento.

2) L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, e l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, ai sensi della quale, in un immobile detenuto in condominio, la fatturazione relativa al consumo d'energia termica dell'impianto interno venga effettuata, per i singoli proprietari degli appartamenti dell'immobile, proporzionalmente al volume riscaldato del rispettivo appartamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=221326&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8307692#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 30 aprile 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=213510&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8307692#ctx1>

Area Lavoro

Lavoro a tempo determinato

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-274/18, *Minoo Schuch-Ghannadan contro Medizinische Universität Wien*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'*Arbeits- und Sozialgericht Wien* (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno quanto alle loro condizioni di impiego – Divieto – Normativa nazionale che fissa una durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato più lunga per i lavoratori a tempo parziale che per i lavoratori a tempo pieno – Principio del “pro rata temporis” – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di impiego e di lavoro – Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di «discriminazione indiretta» fondata sul sesso – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Condizioni di occupazione e di lavoro – Articolo 19 – Onere della prova

1) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, va interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che fissa, per i lavoratori a tempo determinato interessati da tale norma, una durata massima dei rapporti di lavoro superiore per i lavoratori a tempo parziale rispetto ai

lavoratori a tempo pieno comparabili, a meno che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive e sia proporzionata rispetto a dette ragioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretata nel senso che il principio del prorata temporis ivi considerato non si applica a detta normativa.

2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che fissa, per i lavoratori a tempo determinato interessati da tale norma, una durata massima dei rapporti di lavoro superiore per i lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, se risulta dimostrato che tale normativa incide negativamente su una percentuale significativamente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di sesso maschile e se detta normativa non è oggettivamente giustificata da una finalità legittima o se i mezzi impiegati per il suo conseguimento non sono appropriati e necessari. L'articolo 19, paragrafo 1, di detta direttiva va interpretato nel senso che tale disposizione non impone alla parte che si ritiene lesa da una siffatta discriminazione di produrre, per stabilire un'apparenza di discriminazione, statistiche o fatti precisi relativi ai lavoratori interessati dalla normativa nazionale in oggetto se detta parte non ha accesso o ha accesso solo difficilmente a tali statistiche o fatti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218627&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=553819#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 27 giugno 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=215568&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=553819#ctx1>

Politica sociale

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 ottobre 2019, C-171/18, *Safeway Ltd contro Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla *Court of Appeal (England & Wales)* (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (Sezione Civile), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 141 CE) – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Regime pensionistico professionale privato – Età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso – Data di adozione delle misure che ripristinano la parità di trattamento – Uniformizzazione retroattiva di tale età al livello di quella delle persone precedentemente svantaggiate

L'articolo 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 141 CE) deve essere interpretato nel senso che esso osta, in assenza di una giustificazione obiettiva, a che un regime pensionistico adottato, per porre fine a una discriminazione contraria a tale disposizione, derivante dalla fissazione di un'età normale di pensionamento differenziata

secondo il sesso, una misura che uniforma retroattivamente l'età normale di pensionamento degli affiliati a tale regime al livello di quella delle persone della categoria precedentemente svantaggiata, per il periodo compreso tra l'annuncio e l'adozione di tale misura, anche qualora tale misura sia autorizzata dal diritto nazionale e dall'atto costitutivo di tale regime pensionistico.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218752&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5345559#ctx1>

Previdenza sociale

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2019, C-473/18, *GP contro Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Baden-Württemberg* (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Norme dell'Unione europea sulla conversione valutaria – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento degli affari sociali – Calcolo dell'integrazione differenziale per gli assegni familiari dovuta ad un lavoratore che risiede in uno Stato membro e lavora in Svizzera – Determinazione della data di riferimento del tasso di cambio

1) Per quanto riguarda la conversione valutaria di una prestazione per figli a carico al fine di determinare l'eventuale importo di un'integrazione differenziale ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, non incide sull'applicazione e sull'interpretazione dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 nonché della decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento n. 987/2009, il fatto che tale prestazione sia versata in franchi svizzeri da un'istituzione svizzera.

2) La decisione H3 del 15 ottobre 2009 deve essere interpretata nel senso che il suo punto 2 è applicabile in sede di conversione valutaria di prestazioni familiari per figli a carico al fine di determinare l'eventuale importo di un'integrazione differenziale a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009.

3) Il punto 2 della decisione H3 del 15 ottobre 2009 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la nozione di «giorno in cui l'istituzione effettua l'operazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al giorno in cui l'istituzione competente dello Stato di impiego effettua il pagamento della prestazione familiare in oggetto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217464&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8275742>

Parità di trattamento

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-397/18, *DW contro Nobel Plásticos Ibérica SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de lo Social de Barcelona* (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), e articolo 5 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap – Lavoratore particolarmente sensibile ai rischi professionali ai sensi del diritto nazionale – Esistenza di un “handicap” – Licenziamento per ragioni oggettive fondato sui criteri della produttività, della polivalenza nei posti di lavoro dell'impresa nonché dell'assenteismo – Particolare svantaggio per i disabili – Discriminazione indiretta – Soluzioni ragionevoli – Individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione

1) La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di salute di un lavoratore riconosciuto come particolarmente sensibile ai rischi professionali, ai sensi del diritto nazionale, che non consente a tale lavoratore di occupare taluni posti di lavoro per il motivo che ciò comporterebbe un rischio per la sua stessa salute o per altre persone, rientra nella nozione di «handicap», ai sensi di tale direttiva, solo qualora detto stato determini una limitazione della capacità, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Spetta al giudice nazionale

verificare se, nel procedimento principale, tali condizioni siano soddisfatte.

2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che il licenziamento per «ragioni oggettive» di un lavoratore disabile per il motivo che lo stesso soddisfa i criteri di selezione presi in considerazione dal datore di lavoro per determinare le persone da licenziare vale a dire una produttività inferiore a un livello determinato, una minore polivalenza nei posti di lavoro dell'impresa nonché un tasso di assenteismo elevato costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi di tale disposizione, a meno che il datore di lavoro non abbia previamente messo in atto, nei confronti di tale lavoratore, soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8275742>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019, C-397/18, *José Manuel Ortiz Mesonero contro UTE Luz Madrid Centro*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de lo Social n. 33 di Madrid* (Tribunale del lavoro n. 33 di Madrid, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Normativa nazionale che subordina la concessione del congedo parentale alla riduzione dell'orario di lavoro, con corrispondente riduzione della retribuzione – Lavoro a turni con orario variabile – Richiesta del lavoratore di svolgere il lavoro a orario fisso per prendersi cura dei figli minori – Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione

e condizioni di lavoro – Discriminazione indiretta – Irricevibilità parziale

La direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il diritto per un lavoratore, al fine di prendersi direttamente cura di minorenni o di familiari a carico, di ridurre il proprio orario di lavoro quotidiano, con riduzione proporzionale della retribuzione, senza potere, quando il suo regime di lavoro normale è a turni con un orario variabile, beneficiare di un orario di lavoro fisso, mantenendo il proprio orario di lavoro quotidiano.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217867&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8276009>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18, C-625/18, *A. K. e a. contro Sąd Najwyższy*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Sąd Najwyższy* (Corte Suprema Polonia).

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Non discriminazione sulla base dell'età – Abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Articolo 9, paragrafo 1 – Diritto di ricorso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di indipendenza dei giudici – Creazione di una nuova sezione all'interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente segnatamente per le cause relative al

collocamento a riposo dei giudici di tale organo giurisdizionale – Sezione composta da giudici nominati ex novo dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura – Indipendenza di tale Consiglio – Potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme al diritto dell'Unione – Primato del diritto dell'Unione

1) Non vi è più luogo a rispondere alle questioni poste dall'Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nella C-585/18, né alla prima questione posta dal medesimo giudice nelle cause C-624/18 e C-625/18.

Occorre rispondere alla seconda e alla terza questione poste dal suddetto giudice nelle cause C-624/18 e C-625/18 nel modo seguente:

2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che controversie relative all'applicazione del diritto dell'Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, ai sensi della prima di tali disposizioni. Ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l'organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò accada con

riferimento a un organo come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riserva a detto organo la competenza a conoscere delle controversie di cui ai procedimenti principali, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220770&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1738695>

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 27 giugno 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215565&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1738695>

Previdenza sociale dei lavoratori migranti

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019, Cause riunite C-95/18 e C-96/18, *Sociale Verzekeringsbank contro F. van den Berg e a.*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 13 – Legislazione applicabile – Residente di uno Stato membro che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazione relativa al regime di assicurazione vecchiaia o agli assegni

familiari – Stato membro di residenza e Stato membro di occupazione – Diniego

1) Gli articoli 45 e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore migrante residente nel territorio di tale Stato membro, soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro di occupazione, in forza dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato di residenza, anche qualora la normativa dello Stato membro di occupazione non conferisca a detto lavoratore alcun diritto ad una pensione di vecchiaia o agli assegni familiari.

2) L'articolo 13 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro nel cui territorio risiede un lavoratore migrante e che non è competente ai sensi di tale articolo subordini la concessione del diritto ad una pensione di vecchiaia a detto lavoratore migrante ad un obbligo di assicurazione che comporta il versamento di contributi obbligatori.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217903&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8276101>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 26 marzo 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212236&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8276101>

–

Sentenza della Corte (Ottava 5 dicembre 2019, cause riunite C-398/18 e C-428/18, *Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz e Bode (C-428/18) contro Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Tribunal Superior de Justicia de Galicia* (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazione di pensionamento anticipato – Ammissibilità – Importo della pensione da ricevere che deve essere superiore all'importo minimo di legge – Considerazione unicamente della pensione acquisita nello Stato membro interessato – Mancata considerazione della pensione acquisita in un altro Stato membro – Differenza di trattamento per i lavoratori che hanno fatto uso del loro diritto alla libera circolazione

L'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l'importo della pensione da ricevere sia superiore all'importo minimo della pensione che detto lavoratore avrebbe diritto a ricevere all'età pensionabile di legge ai sensi di detta normativa, intendendosi la nozione di «pensione da ricevere» come riferita alla pensione a carico esclusivamente di tale Stato membro, ad esclusione della pensione che il lavoratore potrebbe ricevere a titolo di prestazioni equivalenti a carico di uno o più altri Stati membri

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=221324&pageIndex=0&doclang=it&mode>

[=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1](#)

Conclusioni dell'Avvocato generale Hogan presentate l'11 luglio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=216088&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Area Tributaria

Accise

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 17 ottobre 2019, C-579/18, *Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique contro QC, Comida paralela 12*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla *Cour d'appel de Liège* (Corte d'appello di Liegi, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articoli 8 e 38 – Debitore dell'accisa a seguito dell'introduzione irregolare di prodotti nel territorio di uno Stato membro – Nozione – Società civilmente responsabile per i fatti compiuti dal proprio amministratore

L'articolo 38 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva stessa, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di introduzione irregolare nel territorio di uno Stato membro di prodotti sottoposti ad accisa e immessi in consumo in un altro Stato membro, renda condebitore in solido dell'accisa una persona giuridica, civilmente responsabile dei reati commessi dal proprio amministratore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219251&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5688045#ctx1>

Dazi antidumping

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019, C-251/18, *Trace Sport contro Inspecteur van de Belastingdienst/Donane, kantoor Eindhoven*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Noord-Holland* (Tribunale della provincia dell'Olanda settentrionale, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazi antidumping – Importazione di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia – Estensione a tali paesi del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 – Validità – Ricevibilità – Mancata presentazione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente di cui al procedimento principale – Importatore associato – Legittimazione ad agire per l'annullamento – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 13 – Elusione – Articolo 18 – Mancata collaborazione – Prova – Insieme di indizi

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, è invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri

Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217906&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1711759>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 9 aprile 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212784&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1711759>

Fiscalità diretta

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019, Cause riunite C-662/18 e C-672/18, *AQ e DN contro Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Conseil d'état* (Francia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Direttiva 90/434/CEE – Direttiva 2009/133/CE – Articolo 8 – Plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli – Cessione di titoli ricevuti all'atto dello scambio – Plusvalenza collocata in differimento di imposta – Tassazione degli azionisti – Assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all'aliquota – Abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli

L'articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, e l'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime

fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un'operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, sia applicato lo stesso trattamento fiscale - con riferimento all'aliquota d'imposta e all'applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli - di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all'atto della cessione dei titoli esistenti prima dell'operazione di scambio, se quest'ultima non avesse avuto luogo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217863&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1712027>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 17 ottobre 2019, C-459/18, *Argenta Spaarbank NV contro Belgische Staat*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen* (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Deduzione per capitale di rischio – Riduzione dell'importo deducibile da parte delle società aventi stabili organizzazioni in un altro Stato membro e che producono redditi esenti in forza di convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Trattamento sfavorevole – Insussistenza

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per il calcolo di una deduzione concessa a una società assoggettata integralmente ad imposta in uno Stato membro e che dispone di una stabile

organizzazione in un altro Stato membro i cui redditi sono esenti nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, il valore netto degli elementi dell'attivo di tale stabile organizzazione è preso in considerazione, in un primo tempo, nel calcolo della deduzione per capitale di rischio concessa alla società residente, ma, in un secondo tempo, l'importo della deduzione è ridotto del minore dei seguenti importi, vale a dire la parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla stabile organizzazione, oppure il risultato positivo generato da tale stabile organizzazione, mentre una siffatta riduzione non è applicata nel caso di una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219248&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5688045#ctx1>

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019, C-145/18, *Regards Photographiques SARL contro Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* Consiglio di Stato, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 311, paragrafo 1, punto 2 – Allegato IX, parte A, punto 7) – Aliquota IVA ridotta – Oggetti d'arte – Nozione – Fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari – Normativa nazionale che limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico

1) Per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in forza dell'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, le fotografie devono soddisfare i criteri di cui a tale punto 7), ossia devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.

2) L'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l'esistenza di quest'ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell'amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l'applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217485&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1712567>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 7 marzo 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211445&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1712567>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019, C-71/18, *Skatteministeriet contro KPC-Herning*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Vestre Landsret* (Corte regionale dell'Ovest, Danimarca)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato – Qualificazione – Articoli 12 e 135 – Nozione di “terreno edificabile” – Nozione di “fabbricato” – Valutazione della realtà economica e commerciale – Valutazione degli elementi oggettivi – Intenzione delle parti

L'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2 e 3, nonché l'articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un'operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato non può essere qualificata come cessione di un «terreno edificabile» quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un'unica operazione, anche se l'intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217462&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1713316>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 19 marzo 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211807&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1713316>

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 17 ottobre 2019, C-653/18, *Unitel sp. z o.o. Contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 146 – Esenzioni all'esportazione – Nozione di “cessione di beni” – Articolo 131 – Condizioni stabilite dagli Stati membri – Principio di proporzionalità – Principio della neutralità fiscale – Prove – Frode – Prassi di uno Stato membro consistente nel negare il diritto all'esenzione qualora l'acquirente dei beni esportati non sia identificato

1) L'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale, come quella di cui al procedimento principale, consistente nel ritenere in tutti i casi che non si configuri una cessione di beni, ai sensi di questa prima disposizione, e nel negare di conseguenza il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora i beni interessati siano stati esportati fuori dell'Unione europea e, successivamente alla loro esportazione, le autorità tributarie abbiano constatato che l'acquirente dei medesimi beni era non già il soggetto menzionato nella fattura redatta dal soggetto passivo, bensì un ente diverso che non è stato identificato. In simili circostanze, il beneficio dell'esenzione dall'IVA prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva in parola deve essere negato se l'assenza di identificazione dell'effettivo acquirente impedisce di dimostrare che l'operazione in questione costituisce una cessione di beni, ai sensi della medesima disposizione, o se è dimostrato che il suddetto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione in questione rientrava

nell'ambito di una frode commessa a danno del sistema comune dell'IVA.

2) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, qualora, in simili circostanze, sia negato il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, si deve giudicare che l'operazione in questione non costituisce un'operazione imponibile e che, pertanto, essa non conferisce il diritto al beneficio della detrazione dell'IVA assolta a monte.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219245&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5688045#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-329/18, *Valsts ieņēmumu dienests contro «Alic» SLA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'*Augstākā tiesa* (Corte suprema, Lettonia)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Acquisto di alimenti – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Diniego di detrazione – Fornitore eventualmente fittizio – Frode all'IVA – Requisiti relativi alla conoscenza da parte dell'acquirente – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Obblighi di rintracciabilità degli alimenti e di individuazione del fornitore – Regolamenti (CE) nn. 852/2004 e (CE) 882/2004 – Obblighi di registrazione degli operatori del settore alimentare – Incidenza sul diritto alla detrazione dell'IVA

1) L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto alla detrazione dell'imposta sul

valore aggiunto (IVA) assolta a monte venga negato a un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare per il solo motivo, ammesso che sia debitamente accertato – circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio –, che tale soggetto passivo non ha rispettato gli obblighi relativi all'individuazione dei suoi fornitori, ai fini della rintracciabilità degli alimenti, incombentigli in forza dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L'inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono a indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione che si iscriveva in una frode all'IVA, circostanza la cui valutazione spetta al giudice del rinvio.

2) L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, dev'essere interpretato nel senso che l'assenza di verifica, da parte di un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare, della registrazione dei suoi fornitori presso le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, non è pertinente al fine di stabilire se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione che si iscriveva in una frode all'IVA.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218618&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24358#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, C-189/18, *Glencore Agriculture Hungary Kft. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Fővárosi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167 e 168 – Diritto a detrazione dell'IVA – Diniego – Frode – Assunzione delle prove – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Accesso al fascicolo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Sindacato giurisdizionale effettivo – Principio della parità delle armi – Principio del contraddittorio – Normativa o prassi nazionale secondo la quale, nel verificare il diritto fatto valere da un soggetto passivo alla detrazione dell'IVA, l'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche da essa effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi in cui tale soggetto passivo non era parte

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il principio del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una normativa o a una prassi di uno Stato membro secondo la quale, in occasione di una verifica del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) esercitato da un soggetto passivo, l'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, sulle quali si basano le decisioni divenute definitive che accertano l'esistenza di una frode relativa all'IVA commessa da tali fornitori, a condizione che, in

primo luogo, essa non esoneri l'amministrazione finanziaria dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, ivi compresi quelli risultanti da tali procedimenti amministrativi connessi, sui quali essa intende fondare la propria decisione, e che tale soggetto passivo non sia in tal modo privato del diritto di contestare utilmente, nel corso del procedimento di cui è oggetto, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche, in secondo luogo, che detto soggetto passivo possa avere accesso durante tale procedimento a tutti gli elementi raccolti nel corso di detti procedimenti amministrativi connessi o di ogni altro procedimento sul quale l'amministrazione intende fondare la sua decisione o che possono essere utili per l'esercizio dei diritti della difesa, a meno che obiettivi di interesse generale giustificano la restrizione di tale accesso e, in terzo luogo, che il giudice adito con un ricorso avverso la decisione di cui trattasi possa verificare la legittimità dell'ottenimento e dell'utilizzo di tali elementi nonché le constatazioni effettuate nelle decisioni amministrative adottate nei confronti di detti fornitori, che sono decisive per l'esito del ricorso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219206&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5345559#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-42/18, *Finanzamt Trier contro Cardpoint GmbH, succeduta alla Moneybox Deutschland GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera d), punto 3 – Operazioni relative ai pagamenti – Servizi forniti da una società a una banca per la

gestione di distributori automatici di banconote

L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall'imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell'installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell'erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218619&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5369767#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot presentate il 2 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213598&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5369767#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, cause riunite C-4/18 e C-5/18, *Michael Winterhoff, in qualità di curatore del fallimento della DIREKTexpress Holding AG, contro Finanzamt Ulm (C-4/18)*, e *Jochen Eisenbeis, in qualità di curatore del fallimento della JUREX GmbH, contro Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18)*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dal *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera a) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Servizi pubblici postali – Direttiva 97/67/CE – Fornitore del servizio postale universale – Operatore privato che fornisce un servizio di notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative

L'articolo 2, punto 13, e l'articolo 3 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, devono essere interpretati nel senso che dei fornitori del servizio di distribuzione di corrispondenza, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, i quali, nella loro veste di titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire tale servizio, siano tenuti ad effettuare, in conformità delle disposizioni del diritto nazionale, prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come «fornitori del servizio universale», ai sensi di dette disposizioni, sicché queste prestazioni devono essere esentate dall'imposta sul valore aggiunto in quanto prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre

2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219207&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7967130#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 17 ottobre 2019, C-692/17, *Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Supremo Tribunal Administrativo* (Corte amministrativa suprema, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) – Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti – Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti – Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione che esso prevede per le operazioni relative alla concessione, alla negoziazione o alla gestione di crediti non si applica ad un'operazione che consiste, per il soggetto passivo, nella cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua posizione processuale nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice e il cui pagamento è stato garantito da un diritto su un bene immobile pignorato aggiudicatogli.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219247&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7967130#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 2 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213596&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7967130#ctx1>

Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, C-270/18, *UPM France SAS contro Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma – Esenzione dei piccoli produttori di elettricità, subordinata alla tassazione dell'elettricità prodotta – Assenza, durante un periodo transitorio autorizzato, di un'imposta interna sul consumo finale di elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di esenzione dei prodotti energetici e dell'elettricità utilizzati per produrre elettricità

L'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione per i piccoli produttori di elettricità, purché, in deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, i prodotti

energetici utilizzati per produrre tale elettricità siano tassati, non poteva essere applicata dalla Repubblica francese durante il periodo transitorio che le era stato concesso, conformemente all'articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della suddetta direttiva, fino al 1° gennaio 2009 e durante il quale tale Stato membro non aveva istituito il sistema di tassazione dell'elettricità previsto dalla medesima direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219208&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5345559#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate il 23 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214403&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5345559#ctx1>

Unione doganale e tariffa doganale comune

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019, C-559/18, *TDK-Lambda Germany GmbH contro Hauptzollamt Lörrach*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Baden-Württemberg* (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8504 40 30 – Convertitori statici – Criteri di classificazione – Destinazione essenziale

La sottovoce 8504 40 30 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I al regolamento

(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni derivanti successivamente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che i convertitori statici, come quelli di cui al procedimento principale, possono rientrare in tale sottovoce solo se la loro destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con «apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità», ai sensi di detta sottovoce, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217486&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1713093>

Area Penale

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019, C-377/18, *Spetsializirana prokuratura contro AH e altri*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Spetsializiran nakazatelen sad* (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4, paragrafo 1 – Presunzione d’innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Accordo concluso tra il procuratore e l’autore di un reato – Giurisprudenza nazionale che prevede l’identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 48

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo nel quale l’imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una riduzione di pena, e che dev’essere approvato da un giudice nazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato in questione non soltanto tale imputato, ma anche altre persone imputate, le quali non hanno riconosciuto la propria colpevolezza e sono sottoposte a un procedimento penale distinto, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della responsabilità giuridica dell’imputato che ha concluso l’accordo e, dall’altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e

che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217488&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1656790>

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 13 giugno 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214960&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1656790>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2019, C-467/18, *Procedimento penale a carico di EP*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rayonen sad Lukovit* (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articoli 6 e 47 nonché articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 8, paragrafo 2 – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 12 – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 3 – Normativa nazionale che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società – Diritto all’informazione sui propri diritti – Diritto di avvalersi di un difensore – Diritto a un ricorso effettivo – Presunzione d’innocenza – Persona vulnerabile

La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretate nel senso che esse si applicano a una procedura giudiziaria, come quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società. La direttiva 2012/13 deve essere interpretata nel senso che le persone sospettate di aver commesso un reato devono essere informate dei loro diritti il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall'urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi e, al più tardi, antecedentemente al loro primo interrogatorio da parte della polizia.

2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, e l'articolo 12 della direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura giudiziaria che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, se tale normativa non consente al giudice competente di verificare che i diritti procedurali previsti da tali direttive siano stati rispettati nel corso di procedimenti precedenti a quello di cui detto giudice è investito, non sottoposti a un siffatto controllo giurisdizionale.

3) La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9

marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che né tale direttiva né suddetta disposizione della Carta dei diritti fondamentali si applicano a una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto a fini terapeutici, come quella prevista dagli articoli 155 e seguenti dello *Zakon za zdraveto* (legge sulla sanità), di cui trattasi nel procedimento principale, poiché esiste il rischio che, tenuto conto del suo stato di salute, la persona interessata sia un pericolo per la sua salute o quella di terzi.

4) Il principio della presunzione di innocenza, di cui all'articolo 3 della direttiva 2016/343, deve essere interpretato nel senso che esso esige - nell'ambito di una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto, per motivi terapeutici e di sicurezza, di persone che, in stato di demenza, abbiano commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale - che il pubblico ministero fornisca la prova che la persona di cui è richiesto il ricovero coatto è l'autore degli atti che si reputano costituire un siffatto pericolo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217905&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1708227>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 10 luglio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216048&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1708227>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 ottobre 2019, C-489/19, *NJ con l'intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Berlin*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Kammergericht Berlin* (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “mandato d’arresto europeo” – Requisiti minimi di validità – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali – Convalida del mandato d’arresto europeo da parte di un tribunale prima della sua trasmissione

La nozione di «mandato d’arresto europeo», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purché detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d’arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218890&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5688045#ctx1>

[g=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5688045#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217808&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5688045#ctx1)

Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 17 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217808&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5688045#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 ottobre 2019, C-128/18, *Dumitru-Tudor Dorobantu*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’*Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg* (Tribunale superiore del Land di Amburgo, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto di esecuzione – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Criteri

L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo correrà un rischio

reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi del citato articolo 4 della Carta, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell'ambito di detto istituto. Questa valutazione non è limitata al controllo delle insufficienze manifeste. Ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest'ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione violano l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.

Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto dell'Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

La constatazione, da parte della suddetta autorità, dell'esistenza di seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona interessata correrà un rischio siffatto, in ragione delle condizioni di detenzione esistenti nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che essa verrà reclusa, non può essere posta in bilanciamento, al fine di decidere su tale consegna, con considerazioni legate all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale nonché ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219163&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5345559#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 30 aprile 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213511&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5345559#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 ottobre 2019, C-324/17, *Ivan Gavanozov*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Spetsializiran nakazatelen sad* (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 5, paragrafo 1 – Modulo figurante nell'allegato A – Sezione J – Assenza di mezzi di impugnazione nello Stato membro di emissione

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, in combinato disposto con la sezione J del modulo di cui all'allegato A a tale direttiva, deve essere

interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro non deve, al momento dell'emissione di un ordine europeo di indagine, far figurare in tale sezione una descrizione dei mezzi di impugnazione che sono previsti, se del caso, nel suo Stato membro avverso l'emissione di un siffatto ordine.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219454&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9053040#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate l'11 aprile 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212923&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9053040#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2019, C-653/19, *nel procedimento penale a carico di DK con l'intervento di Spetsializirana prokuratura (Procura Speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE dallo *Spetsializiran nakazatelen sad* (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria).

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 6 – Onere della prova – Mantenimento di un imputato in custodia cautelare

L'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sono applicabili a una normativa nazionale che

subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, di nuove circostanze che giustificano tale rimessione in libertà.

[Il giudice del rinvio aveva rilevato che dalla normativa bulgara discende che, a seguito del rinvio a giudizio dinanzi a un tribunale di una persona sottoposta a custodia cautelare, tale tribunale deve controllare in via preliminare la fondatezza di detta misura detentiva. Se il tribunale ne constata la legittimità, la detenzione si protrae indefinitamente e non è più soggetta a controllo d'ufficio. La rimessione in libertà del detenuto può essere autorizzata solo se quest'ultimo ne faccia domanda e provi l'esistenza di nuove circostanze che giustificano la sua liberazione.]

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221113&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1723349>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella del 19 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220773&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1723349>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019, C-671/18, *Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Rejonowy w Chełmie* (Tribunale circondariale di Chelm, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco – Sanzioni pecuniarie – Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Decisione quadro 2005/214/GAI – Decisione di un'autorità dello Stato membro di emissione sulla base di dati relativi all'immatricolazione di un veicolo – Presa

di conoscenza delle sanzioni e delle modalità di ricorso da parte dell'interessato – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

1) L'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora una decisione che infligge una sanzione pecuniaria sia stata notificata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro della decisione con l'indicazione del diritto di proporre ricorso e del termine per farlo, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione purché l'interessato abbia avuto un termine sufficiente per proporre un ricorso contro di essa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e che a tale proposito non rileva il fatto che il procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui trattasi fosse di tipo amministrativo.

2) L'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante infrazioni stradali qualora tale sanzione sia stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato sulla base di una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro della decisione, purché tale presunzione possa essere invertita

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=221325&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, C-627/19 PPU, ZB

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta al *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d'arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell'esecuzione di una pena

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro la quale, mentre attribuisce la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, non prevede l'esistenza di un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione della suddetta autorità di emettere un tale mandato d'arresto europeo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=221516&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez – Bordona presentate il 26 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=220974&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, C-625/19 PPU, XD

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=221513&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale M. Campos Sánchez – Bordona presentate il 26 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=220973&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, *Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg contro JR*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale

L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell’azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, qualora il loro status conferisca loro una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell’ambito dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=221509&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez – Bordona presentate il 26 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=220971&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8311973#ctx1>

Parte II - *Questioni pendenti*

Area Civile

Ambiente

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 gennaio 2019 – *A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA / Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.* (Causa C-15/19)

Questioni pregiudiziali

Se risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/311 l'interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare retroattivamente gli artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003, attuativi in ambito domestico delle predette disposizioni [del diritto dell'Unione], con l'effetto di rendere incondizionatamente soggette agli obblighi così imposti, segnatamente nella parte in cui si stabilisce il prolungamento da dieci a trenta anni della gestione post-operativa, le discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio.

Se, in particolare, – in rapporto al contenuto precettivo degli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 che, rispettivamente, invitavano gli Stati membri ad adottare «misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti» e «misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione» –, risulti ad essi conforme l'interpretazione accolta

dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, quantunque nel dare attuazione agli obblighi così imposti, anche con riguardo a dette discariche, l'art. 17 limiti le misure attuative alla previsione di un periodo transitorio e non rechi alcuna misura intesa a contenere l'impatto finanziario discendente sul «detentore», dal prolungamento.

Se, ancora, risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 l'interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, facendone gravare il peso sul «detentore» e legittimando in tal modo la modificazione in peius per il medesimo delle tariffe consacrate negli accordi negoziali disciplinanti l'attività di smaltimento.

Se, infine, risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 l'interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, ritenendo che – ai fini della loro determinazione – vadano considerati non solo i rifiuti conferendi a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative, ma anche quelli già conferiti precedentemente.

1 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 16 gennaio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=222283&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=565810#ctx1>

Diritto d'autore e diritti connessi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstol (Svezia) il 30 novembre 2018 – *Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB*. (Causa C-753/18)

Se il noleggio di autoveicoli equipaggiati di serie con impianti radio implichi che il noleggiatore dei veicoli medesimi costituisca un utilizzatore che proceda ad una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, ovvero, rispettivamente, ad una "comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE".

2) In qual misura rilevino le dimensioni dell'attività di autonoleggio nonché la durata dei singoli noleggi.

1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,

sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 15 gennaio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=222261&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=565810#ctx1>

Area Lavoro

Lavoro a tempo determinato

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia) il 22 ottobre 2018 – *UX / Governo della Repubblica italiana* (Causa C-658/18)

Questioni pregiudiziali:

Se il giudice di pace, quale giudice del rinvio pregiudiziale, rientra nella nozione di giudice comune europeo competente a proporre istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, anche se l'ordinamento interno non gli riconosce, per la sua precarietà lavorativa, condizioni di lavoro equivalenti a quelle dei magistrati professionali pur svolgendo le stesse funzioni giurisdizionali con incardinamento nell'ordinamento giudiziario nazionale, in violazione delle garanzie di indipendenza e di imparzialità del giudice comune europeo, indicate dalla Corte di giustizia nelle sentenze *Wilson* (EU:C:2006:587, punti 47-53), *Associação Sindical dos Juizes Portugueses* (EU:C:2018:117, punto 32 e punti 41-45), *Minister for Justice and Equality* (EU:C:2018:586, punti 50-54).

Nel caso di risposta affermativa al quesito sub. 1), se l'attività di servizio del giudice di pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/881, alla clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/702 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'interpretazione della Corte di giustizia nelle sentenze *O' Brien* (EU:C:2012:110) e *King* (EU:C:2017:914), e, in caso di risposta affermativa, se il magistrato ordinario o professionale possa essere considerato

lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato “giudice di pace”, ai fini dell'applicazione delle stesse condizioni di lavoro di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70.

Nel caso di risposta affermativa ai quesiti sub. 1) e sub.2), se l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'art. 267 TFUE, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in materia di responsabilità dello Stato italiano per manifesta violazione della normativa comunitaria da parte del Giudice di ultima istanza nelle sentenze *Kobler* (EU:C:2003:513), *Traghetti del Mediterraneo* (EU:C:2006:391) e *Commissione contro Repubblica italiana* (EU:C:2011:775), siano in contrasto con l'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati, che prevede la responsabilità del giudice per dolo o colpa grave «in caso di violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea» e che pone il giudice nazionale di fronte alla scelta – che comunque venga esercitata è causa di responsabilità civile e disciplinare nei confronti dello Stato nelle cause in cui parte sostanziale è la stessa amministrazione pubblica, particolarmente quando il giudice della causa è un giudice di pace con lavoro a tempo determinato privo di tutele effettive giuridiche, economiche e previdenziali –, come nella fattispecie di causa, se violare la normativa interna disapplicandola e applicando il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, o invece violare il diritto dell'Unione europea applicando le norme interne ostative al riconoscimento della tutela e in contrasto con gli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, con le clausole 2 e 4

dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 e con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Se, ai sensi degli articoli 2, 4, commi 2 e 3, 6, comma 1, 9, 10, comma 1, 17, comma 1, del Trattato dell'Unione, in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, costituisce violazione qualificata idonea a fondare l'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'Unione europea prevista dall'art. 340, comma 2, del TFUE, il comportamento della Commissione europea, che si rifiuta di avviare una procedura di infrazione o di deferire alla Corte di giustizia [OMISSIS] il ricorso per inadempimento per la violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato, quando, come nella fattispecie di causa, si sono verificate le seguenti situazioni:

– con la comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), pervenuta in data 10 giugno 2016 alle autorità pubbliche italiane, la Commissione a giugno 2016 ha chiuso con esito negativo, preannunciando la prossima apertura di una procedura di infrazione, il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, accertando l'incompatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari, in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine, di disparità di trattamento in materia di retribuzione rispetto ai magistrati ordinari o professionali, di ferie e di congedo di maternità, procedura di infrazione che all'attualità non è stata mai avviata;

– la stessa Commissione con la comunicazione del 21 dicembre 2016 C(2016) 8600 final ha precisato di avere il potere discrezionale di decidere se e quando avviare procedure di infrazione o deferire il caso alla Corte di giustizia, la cui giurisprudenza riconosce il fatto che i cittadini non vinceranno i ricorsi presentati contro la Commissione, se quest'ultima rifiuta di avviare una procedura d'infrazione.

Indipendentemente dalle risposte di cui ai quattro quesiti che precedono, se gli articoli

268, 274 e 340, comma 2, TFUE possono essere interpretati alla luce degli articoli 2, 4, commi 2 e 3, 6, comma 1, 9, 10, comma 1, 17, comma 1, del Trattato dell'Unione, in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel senso che l'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'Unione non possa essere sottratta alla competenza delle giurisdizioni nazionali, in una fattispecie, come quella di causa, in cui la mancata applicazione nell'ordinamento interno del diritto dell'Unione che garantisce il principio dell'indipendenza e dell'imparzialità dei giudici sia stata determinata come concausa dalla violazione qualificata da parte della Commissione dei compiti e degli obblighi derivanti dal ruolo di custode dei Trattati, e dal potere discrezionale della Commissione di decidere se e quando avviare procedure di infrazione o deferire il caso alla Corte di giustizia, la cui giurisprudenza riconosce il fatto che i cittadini non vinceranno i ricorsi presentati contro la Commissione, se quest'ultima si rifiuta di avviare una procedura d'infrazione, rendendo così inefficace la competenza della Corte di giustizia a decidere, in via esclusiva, la controversia sulla responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'Unione.

1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 23 gennaio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=222601&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&doclang=IT&cid=565810#ctx1>

Area Tributaria

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Paesi Bassi) il 23 aprile 2019 – X / *Staatssecretaris van Financiën* (Causa C-331/19)

Questioni pregiudiziali:

Se la nozione di prodotti alimentari destinati al consumo umano, di cui al punto 1 dell'allegato III della direttiva IVA 2006 1 , debba essere interpretata nel senso che in essa rientra, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

In caso di risposta negativa a tale questione, come debba essere definita la nozione in parola.

Qualora alimenti o bevande non possano essere considerati prodotti alimentari destinati al consumo umano, alla luce di quali criteri si debba accertare se detti prodotti possano essere

considerati prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari.

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 27 febbraio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522%2BIVA&docid=223856&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=568509#ctx1>

Area Penale

Carta dei diritti fondamentali

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Riigikohus* (Corte suprema, Estonia) 12 novembre 2018 - *H.K.* (Causa C-746/18)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, debba essere interpretato, alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel senso che, in un procedimento penale, l'accesso di autorità statali a dati che consentano di stabilire l'ubicazione di provenienza e di destinazione, la data, l'orario e la durata, il tipo di servizio di comunicazione, l'apparecchiatura terminale utilizzata e l'ubicazione in cui sia stata utilizzata un'apparecchiatura terminale mobile in relazione a una comunicazione di telefonia fissa o mobile di un imputato, costituisca un'ingerenza nei diritti fondamentali di quest'ultimo, sanciti dai suddetti articoli della Carta, di gravità tale da dover limitare l'accesso stesso, quanto alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, alla lotta contro la criminalità grave, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono i dati conservati, ai quali le autorità statali hanno accesso.

2) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE debba essere interpretato in base al principio di proporzionalità enunciato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 ottobre 2018 nella causa C-207/16, punti da 55 a 57, nel senso che, qualora la quantità dei dati menzionati nella prima questione, ai quali le autorità statali hanno accesso, non sia ingente (sia per il tipo di dati

che per la loro estensione temporale), la conseguente ingerenza nei diritti fondamentali possa essere giustificata dall'obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati in generale e che i reati perseguiti mediante tale ingerenza debbano essere tanto più gravi quanto maggiore sia la quantità di dati cui le autorità statali hanno accesso.

3) Se il requisito indicato nel secondo punto del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2016, nelle cause riunite C-203/15 e C-698/15, secondo cui l'accesso da parte delle autorità statali dev'essere soggetto ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente, implichi che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, debba [Or. 2] essere interpretato nel senso che possa essere considerato quale autorità amministrativa indipendente il pubblico ministero che dirige la fase istruttoria il quale, per legge, è tenuto ad agire in modo indipendente restando soggetto soltanto alla legge nell'acclarare, nell'ambito della fase istruttoria, sia le circostanze a *H.K.* carico dell'imputato sia quelle scriminanti ma, successivamente, nel procedimento giudiziario, rappresenti la pubblica accusa, possa essere considerato quale autorità amministrativa indipendente.

Indice *cronologico* delle decisioni

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2019, C-473/18, *GP contro Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019, C-347/18, *Avv. Alessandro Salvoni contro Anna Maria Fiermonte*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019, C-71/18, *Skatteministeriet contro KPC-Herning*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019, C-172/18, *AMS Neve Ltd e altri contro Heritage Audio SL e Pedro Rodríguez Arribas*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019, C-145/18, *Regards Photographiques SARL contro Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019, C-331/18, *TE contro Pobotovost s.r.o.*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019, C-559/18, *TDK-Lambda Germany GmbH contro Hauptzollamt Lörrach*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2019, C-468/18, *R contro P*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019, C-94/18, *Nalini Chenchooliah contro Minister for Justice and Equality*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-143/18, *Antonio Romano e Lidia Romano contro DSL Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, anciennement DSL Bank – ein Geschäftsbereich der Deutsche Postbank AG*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-383/18, *Lexitor Sp. z o.o contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019, C-397/18, *DW contro Nobel Plastiques Ibérica SA*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2019, C-541/18, *AS contro Deutsches Patent- und Markenamt*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019, Cause riunite C-662/18 e C-672/18, *AQ e DN contro Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019, C-366/18, *José Manuel Ortiz Mesonero contro UTE Luz Madrid Centro*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019, C-251/18, *Trace Sport contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019, Cause riunite C-95/18 e C-96/18, *Sociale Verzekeringsbank contro F. van den Berg e a.*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2019, C-467/18, *Procedimento penale a carico di EP*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2019, C-507/17, *Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 1 ottobre 2019, C-673/17, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Planet49 GmbH*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 2 ottobre 2019, C-93/18, *Ermira Bajratari contro Secretary of State for the Home Department, con l'intervento di: Aire Centre*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 3 ottobre 2019, C-208/18, *Jana Petruchová contro FIBO Group Holdings Limited*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 3 ottobre 2019, C-272/18, *Verein für Konsumenteninformation contro TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-18/18, *Eva Glawischnig Piesczek contro Facebook Ireland Limited*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-260/18, *Kamil Dziubak, Justyna Dziubak contro Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, già Raiffeisen Bank Polska SA*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-274/18, *Mino Schuch-Ghannadan contro Medizinische Universität Wien*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-302/18, *X contro Belgische Staat*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-329/18, *Valsts iepēmumu dienests contro «Altic» SLA*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-42/18, *Finanzamt Trier contro Cardpoint GmbH, succeduta alla Moneybox Deutschland GmbH*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 3 ottobre 2019, C-621/17, *Gyula Kiss contro CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 ottobre 2019, C-171/18, *Safeway Ltd contro Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 ottobre 2019, C-548/18, *BGL BNP Paribas SA contro TeamBank AG Nürnberg*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 ottobre 2019, C-489/19, *NJ con l'intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Berlin*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 ottobre 2019, C-128/18, *Dumitru-Tudor Dorobantu*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, C-189/18, *Glencore Agriculture Hungary Kft. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, cause riunite C-4/18 e C-5/18, *Michael Winterhoff, in qualità di curatore del fallimento della DIREKTexpress Holding AG, contro*

Finanzamt Ulm (C-4/18), e Jochen Eisenbeis, in qualità di curatore del fallimento della JUREX GmbH, contro Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 ottobre 2019, C-270/18, *UPM France SAS contro Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 17 ottobre 2019, C-653/18, *Unitel sp. z o.o. Contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 17 ottobre 2019, C-579/18, *Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique contro QC, Comida paralela*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 17 ottobre 2019, C-692/17, *Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 17 ottobre 2019, C-459/18, *Argenta Spaarbank NV contro Belgische Staat*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 ottobre 2019, C-324/17, *Ivan Gavanozov*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019, C-192/18, *Commissione europea contro Repubblica di Polonia*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019, C-213/18, *Adriano Guaitoli e a. contro easyJet Airline Co. Ltd*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18, C-625/18, *A. K. e a. contro Sąd Najwyższy*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2019, C-706/18, *X contro Belgische Staat (Stato del Belgio)*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019, C-678/18, *avente ad oggetto il ricorso per cassazione nell'interesse della legge proposto dal Procureur Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Procuratore generale presso la Corte suprema dei Paesi Bassi)*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2019, C-653/19, *nel procedimento penale a carico di DK con l'intervento di Spetsializirana prokuratura (Procura Speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)*

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 dicembre 2019, C-493/18, *UB contro VA Tiger SCI WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB Banque patrimonie et immobilier SA*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 dicembre 2019, cause riunite C-398/18 e C-428/18, *Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18) contro Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019, C-421/18, *Ordre des avocats du barreau de Dinant contro JN*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019, C-671/18, *Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)*

Sentenza della Corte, Quarta Sezione del 5 dicembre 2019 Cause riunite C-708/17 e C-725/17, *EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD contro Nikolina Stefanova Dimitrova (C-708/17) e «Toplofikatsia Sofia» EAD contro Mitko Simeonov Dimitrov (C-725/17) con l'intervento di: «Termokomplekt» OOD*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 11 dicembre 2019, C-708/18, *TK contro Asociația de Proprietari bloC-M5A-ScaraA*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, C-625/19 PPU, *XD*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, C-627/19 PPU, *ZB*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019, cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, *Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg contro JR*

Sentenza della Corte, Prima Sezione del 12 dicembre 2019 Cause riunite C-381/18 e C-382/18, *G.S. (C-381/18) V.G. (C-382/18) contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*